



## Scambio di note dell'(Datum)

### tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali (Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac)

Entrato in vigore il ...

---

*Traduzione<sup>1</sup>*

Missione della Svizzera  
presso l'Unione europea

Bruxelles, (Datum)

Commissione europea  
Segretariato generale  
SG.B.2

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 17 maggio 2024, rettificata dalla notifica della Commissione europea del 12 giugno 2024. La notifica è stata emessa in virtù dell'articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004<sup>2</sup>, e in virtù dell'articolo 3 del Protocollo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (di seguito Protocollo)<sup>3</sup>, firmato il 27 giugno 2019 a Bruxelles, in combinato disposto con l'articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell'Accordo di associazione. La notifica ha il tenore seguente:

«Ho l'onore di notificare [...]

il «Regolamento [(UE) 2024/1358] del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) [regolamento sulla gestione

<sup>1</sup> Dal testo originale inglese.

<sup>2</sup> RS 0.142.392.68

<sup>3</sup> RS 0.142.392.682

dell'asilo e della migrazione] e [regolamento sulla ricollocazione] e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio” [Regolamento Eurodac].»<sup>4</sup>

Il Regolamento è stato notificato alla Svizzera con lettera Ref. Ares(2024)3583937 del 17 maggio 2024. La notifica è stata rettificata con lettera Ref. Ares(2024)4224464 del 12 giugno 2024.

Conformemente all'articolo 4 paragrafi 2 e 3 dell'Accordo di associazione, risp. all'articolo 3 del Protocollo in combinato disposto con tali disposizioni, e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica della Commissione. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, risp. all'articolo 3 del Protocollo in combinato disposto con tale disposizione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all'articolo 4 paragrafo 5 dell'Accordo di associazione, risp. all'articolo 3 del Protocollo in combinato disposto con tale disposizione, la notifica della Commissione europea del 17 maggio 2024, rettificata dalla notifica del 12 giugno 2024, e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell'Accordo di associazione.

Alla data di entrata in vigore del presente accordo, lo scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'"Eurodac" e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT sarà estinto.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.05.2024.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Direzione generale D, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.